

Codice A1711C

D.D. 21 gennaio 2021, n. 54

Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della l.r. 1/2019 ed in attuazione della DGR del 2 agosto 2019, n.22-166 e della DD 891 del 20 settembre 2019. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.



ATTO DD 54/A1711C/2021

DEL 21/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1711C - Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche

OGGETTO: Trasferimento di terreni agricoli ai fini della costituzione di Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 5 bis del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 79 della l.r. 1/2019 ed in attuazione della DGR del 2 agosto 2019, n.22-166 e della DD 891 del 20 settembre 2019. Riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività.

Premesso che:

l'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", stabilisce, tra l'altro, che: le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili si applicano al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico, di seguito Compendio, ed a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento; i terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il Compendio, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi;

il D.Lgs. 29-3-2004 n. 99 ha dettato ulteriori Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, ed in particolare, l'art 7 ha integrato il D. Lgs. 228/2001 con l'art. 5 bis.

Dato atto che l'art. 10 del D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha soppresso, tra l'altro, le agevolazioni fiscali esistenti relative al Compendio unico se non per la costituzione del medesimo a titolo non oneroso viste:

la deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166 con la quale la Giunta regionale

ha stabilito i criteri di determinazione del livello minimo di redditività ai fini dell'applicazione del Compendio unico ai sensi dei citati articoli 5.bis del D.lgs 228/2001 e 79 della l.r.1/2019, demandando al competente Settore A1711B "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche";

la determinazione del Settore A1711C (ex A1711B) n. 891 del 20 settembre 2019 che detta disposizioni per l'applicazione del Compendio unico finalizzato all'accesso alle agevolazioni di cui sopra.

Vista l'istanza prot. 28319 del 10/12/2020 con cui il Sig. PASQUA Burçak Carlo, (omissis)– in qualità di L.R. di Gattinera farm Società agricola s.s. CUAA 02645730025, chiede il riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività per poter usufruire delle agevolazioni fiscali riservate al trasferimento di terreni agricoli a titolo non oneroso per la costituzione di Compendio unico.

Considerato che tale istanza è stata anticipata da richiesta preventiva di verifica dei requisiti per l'accesso al Compendio unico prot. 17552 del 4 agosto 2020 ed ha avuto esito positivo comunicato con prot. 21080 del 23 settembre 2020.

Visto l'Atto di donazione a Gattinera farm Società agricola s.s. con costituzione di Compendio unico n. 10263 di Repertorio, redatto dal Notaio Pier Nicola Barbera, notaio in Biella, e registrato presso Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Biella – in data 18/11/2020 n. 5209.

Tenuto conto del Verbale d'istruttoria redatto dal funzionario incaricato, conservato agli atti d'ufficio, che attesta che i terreni costituiti in Compendio unico consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166.

Vista la D.G.R. n. 3 -1571 del 26/06/2020 di attribuzione dell'incarico di responsabile ad interim del settore A1711C "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche", articolazione della Direzione A1700A "Agricoltura e cibo" al dirigente regionale Dott. Mario Ventrella a decorrere dal 01/07/2020.

Dato atto che la deliberazione della Giunta regionale del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione", riporta alla scheda n. 279 il procedimento amministrativo denominato "Determinazione dell'estensione di terreno agricolo necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività per la costituzione del Compendio Unico a titolo non oneroso";

considerato che tale procedimento prevede che, a seguito dell'istanza del privato volta ad ottenere il riconoscimento del raggiungimento del livello minimo di redditività calcolato ai sensi della citata deliberazione della Giunta regionale 2 agosto 2019, n. 22-166, il Settore "Attuazione programmi relativi alle strutture delle aziende agricole e alle avversità atmosferiche" entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, conclude il relativo procedimento adottando il provvedimento dirigenziale;

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla DGR sopra citata.

Tenuto conto tenuto della Legge 6 novembre 2012, n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e del Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte approvato con D.G.R. 1-8910 del 16/05/2019;

visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

omissis tenuto che il presente provvedimento non sia soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Tenuto conto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), applicabile dal 25/05/2018;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"
- il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della L. 7 marzo 2003, n. 38."
- l'articolo 79 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 contenente il "Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale"
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

determina

per le considerazioni in premessa:

1. Con Atto di donazione n. 10263 di Repertorio, redatto dal Notaio Pier Nicola Barbera, notaio in Biella, e registrato presso Agenzia delle Entrate – ufficio territoriale di Biella – in data 18/11/2020 n. 5209, è stato costituito Compendio unico a favore di Gattinera farm Società agricola s.s., L. R. PASQUA Burçak Carlo, (*omissis*)

2. tale Atto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, istituisce un vincolo di indivisibilità per 10 anni dal momento della sua costituzione.

3. I terreni costituiti in Compendio unico consentono il raggiungimento del livello minimo di redditività previsto dall'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e dalla deliberazione della Giunta regionale del 2 agosto 2019, n. 22-166.

4. Si trasmetta la presente determinazione dirigenziale al Richiedente Sig. PASQUA Burçak Carlo ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 5 bis del D.lgs 18 maggio 2001, n. 228.

Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Mario Ventrella